



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 6 aprile 2021

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 13 E 14 APRILE 2021

1. Insider trading: dopo la decisione della Corte Ue, torna la questione del diritto al silenzio nei confronti della Consob

Questa è una delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 13 aprile e nella camera di consiglio del 14 aprile 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 6 aprile 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 1° aprile 2021

UDIENZA PUBBLICA 13 APRILE 2021

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE - ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA CONSOB E DIRITTO AL SILENZIO*

Borsa - Intermediazione finanziaria - Attività di vigilanza della CONSOB - Inottemperanza alle richieste della CONSOB o ritardo recato all'esercizio delle sue funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria - Applicazione della sanzione anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, contesta un abuso di informazioni privilegiate.

(R.O. 54/2018)

* LA CORTE COSTITUZIONALE ESAMINA LE QUESTIONI SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 FEBBRAIO 2021, IN CAUSA C-481/19, CONSOB, SUL RINVIO PREGIUDIZIALE DISPOSTO CON ORDINANZA N. 117 DEL 2019.

La Corte di cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera *b*), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui la disposizione sanziona la mancata ottemperanza nei termini alle richieste della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ovvero la causazione di un ritardo nell'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, contesta un abuso di informazioni privilegiate¹.

La vicenda da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale concerne il ricorso di un soggetto avverso una decisione della CONSOB, con cui l'autorità aveva irrogato severe sanzioni amministrative pecuniarie per alcuni fatti puniti dagli artt. 187-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Ad avviso della Corte di cassazione la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e con l'art. 14, comma 3, lettera *g*), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).

Il rimettente denuncia, anzitutto, la lesione del diritto di difesa, in quanto la norma censurata imponendo al soggetto, cui la CONSOB contesta l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, un obbligo di cooperare, sarebbe in contrasto con il diritto di non collaborare alla propria incolpazione, inteso, sulla base della giurisprudenza costituzionale, un corollario del diritto di difesa.

¹ Con la medesima ordinanza di rimessione la Corte di cassazione ha sollevato anche questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-*sexies* del decreto legislativo n. 58 del 1998. La Corte costituzionale con riguardo a tali questioni si è pronunciata con sentenza n. 112 del 2019.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

L'imposizione, in capo all'incolpato, del dovere di collaborare con la CONSOB, contrasterebbe, inoltre, secondo la tesi del rimettente, con il principio della parità delle parti sancito dall'art. 111 della Costituzione. La Corte di cassazione denuncia, poi, la violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della CEDU, poiché il predetto dovere di cooperazione con la CONSOB sarebbe contrario al diritto a non contribuire alla propria incriminazione, il quale, evidenzia il rimettente, costituisce, al pari del diritto di mantenere il silenzio, norma internazionale generalmente riconosciuta che si pone al cuore della nozione di processo equo consacrato dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, secondo la giurisprudenza della Corte EDU. Un ulteriore profilo di contrasto con l'art. 117 della Costituzione sarebbe ravvisabile, secondo la Corte di cassazione, in relazione all'art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, che riconosce il diritto di ogni accusato di un reato a non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole, diritto che deve essere interpretato estensivamente, quale espressione di un diritto dell'accusato di non collaborare con l'autorità inquirente. La Corte di cassazione, infine, ritiene che la disciplina posta dall'art. 187-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 58 del 1998 sarebbe incompatibile con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 47 CDFUE dal quale si può ricavare, parimenti, il diritto a non contribuire alla propria incriminazione.

Norme censurate

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 187-*quinquiesdecies* - Tutela dell'attività di vigilanza della CONSOB (nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila ad euro un milione.
